

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	851
Per la sciagura di Marcinelle:	
PRESIDENTE	851
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	852
SCARPA	852
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . .	852
CREMASCHI	852
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati. (1638)	852
PRESIDENTE	852, 853, 855, 856, 857, 859, 861, 863, 864, 865, 866
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . .	853, 854, 855, 856, 859, 861, 863, 864, 865
REPOSSI	855, 856, 863, 865
ZACCAGNINI	855, 861, 864
VENEGONI	855
DAZZI	856
BUTTÈ	859, 863
RAPELLI	866
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	866

La seduta comincia alle 9,05.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Gitti e Rubinacci.

Per la sciagura di Marcinelle.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, alla ripresa dei lavori della nostra Commissione, dopo la sospensione estiva, certo di interpretare il pensiero di tutto voi, elevo un commosso pensiero alla memoria dei minatori italiani periti nella tragica miniera di Marcinelle, nel Belgio. Data l'assicurazione della Presidenza della Camera che nei primi giorni della ripresa dei lavori la questione di Marcinelle sarebbe stata trattata dall'Assemblea, non ho ritenuto necessario convocare espressamente la nostra Commissione, particolarmente interessata al luttuoso evento. Nei prossimi giorni, esaurita in aula la discussione generale sulla questione di Suez, si avrà la discussione sulle interrogazioni relative al disastro di Marcinelle, ed i membri della nostra Commissione avranno occasione sia di intervenire con la propria parola che di ascoltare le dichiarazioni del Governo.

Ci associamo tutti al profondo cordoglio del Paese e facciamo voti che sia fatto il possibile, sia sul piano interno che su quello internazionale, per andare incontro alle fondamentali esigenze, sociali ed umane, dei minatori.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Un'altra comunicazione devo fare alla Commissione. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, prima della chiusura estiva dei nostri lavori, è stato preso impegno che, alla ripresa, sarebbero state esaminate le proposte di legge relative alla pensione per i mezzadri ed i coltivatori diretti. Anche di questa questione mi sono interessato in questi giorni. Vi sono almeno cinque o sei proposte di legge che riguardano tale argomento, anche sotto punti di vista differenti. Ritengo, perciò, che la questione sia tale da dover essere affrontata, anche a termini di Regolamento, in modo unitario.

A tale proposito, ho già avuto un incontro col Presidente della IX Commissione permanente (Agricoltura), onorevole Germani. La maggior parte di questi provvedimenti è stata, infatti, assegnata alle Commissioni riunite IX e XI. Come certo gli onorevoli colleghi ricorderanno, nel corso di una passata seduta, era stata sollevata una questione di competenza fra le due Commissioni. Allora la questione non fu risolta, ma si delegò il Presidente Germani, che presiedette la riunione congiunta, affinché interessasse in proposito la Presidenza della Camera. Non ho avuto finora la possibilità di conoscere le decisioni della Presidenza; comunque, in questi giorni, anche questa questione procedurale sarà risolta e saranno definite le rispettive competenze, onde sia possibile iniziare al più presto la discussione.

SCARPA. Ringraziamo il Presidente per l'iniziativa presa in merito alle consultazioni con la presidenza della IX Commissione per l'inizio della discussione di questo argomento. Sono costretto, però, ad attirare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, nel decorso mese di luglio, noi avevamo chiesto la discussione, con carattere di urgenza, non solo sui provvedimenti relativi alla pensione per i mezzadri, inevitabilmente congiunti alla regolamentazione della rivalsa dei contributi unificati per i mezzadri, ma altresì su due argomenti che formavano oggetto di note agitazioni bracciantili in quel periodo, e cioè: l'estensione e l'adeguamento dell'assistenza malattie ai familiari dei lavoratori dell'agricoltura e l'aumento degli assegni familiari nell'agricoltura. Perciò mentre prendiamo atto dell'iniziativa, ci auguriamo che, risolta la questione delle competenze fra le due Commissioni, le due questioni alle quali ho ora accennato siano, possibilmente nelle prossime setti-

mane, portate all'ordine del giorno della nostra Commissione.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Tengo a precisare, in merito all'esortazione dell'Onorevole Scarpa, che, attualmente, sono ancora in corso delle trattative; in questi giorni le delegazioni dei lavoratori sono in attesa della risposta del Ministero del lavoro. Si sta, cioè, cercando di raggiungere un accordo in sede sindacale, con la mediazione del Ministero. Evidentemente il Parlamento subentrerebbe solamente allorché divenga chiaro che, in sede sindacale, non vi sia più nulla da fare. Posso affermare, comunque, che non si dispera di concludere.

SCARPA. Prendiamo atto della dichiarazione del Governo.

CREMASCHI. Desidero, trovandoci in questa sede, sollecitare il nostro Presidente perché ponga al più presto in discussione la proposta di legge n. 801.

PRESIDENTE. Prendo atto, onorevole Cremaschi, della sua richiesta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati. (1638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1638: « Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati ».

Credo che sia nel comune interesse vedere esaurito questo argomento che da molto tempo è all'esame della nostra Commissione. Ricorderò, in proposito, che la discussione, iniziata nel gennaio di quest'anno, si è conclusa nella seduta del 18 aprile con la nomina di un comitato ristretto per la redazione di un nuovo testo che tenesse conto delle risultanze emerse nel corso della discussione generale nonché degli emendamenti presentati. Devo dare atto del lavoro compiuto da questo comitato ristretto che, nelle sedute del 7, 13, 19 giugno e 11 luglio è pervenuto alla formulazione di un nuovo testo, per cui oggi, dal punto di vista procedurale, è dichiarata chiusa la discussione generale, dovremo iniziare l'esame degli articoli di questo nuovo testo concordato.

Nell'assenza del relatore onorevole Gitti, fornirò io stesso i necessari chiarimenti ricordando che, all'atto di approvare l'ultima proroga, nel luglio scorso, abbiamo concordato

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

un termine per l'approvazione del disegno di legge, termine che vogliamo rispettare per trasmettere, al più presto, al Senato il testo approvato.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero premettere che il Governo, esaminato il nuovo testo proposto dal Comitato ristretto, si dichiara in linea di massima d'accordo salvo qualche leggero ritocco che si riserva di proporre alla Commissione nel corso dell'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo concordato dal Comitato ristretto. Do lettura dell'articolo 1:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il « Fondo per l'indennità agli impiegati », di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, cessa la sua attività e viene costituito in sua vece un « Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati ».

Il Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati ha lo scopo:

a) di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza o di inadempienza del medesimo, ai sensi del successivo articolo 4, nel pagamento delle indennità di anzianità dovute agli impiegati dipendenti o agli aventi diritto per la cessazione del rapporto di impiego;

b) di corrispondere una indennità integrativa, secondo le norme stabilite negli articoli successivi, nei casi di morte dell'impiegato o di suo licenziamento per invalidità permanente, quando rispettivamente la morte o la invalidità siano avvenute prima del compimento del decimo anno di servizio.

Sono compresi fra le categorie cui si applica la presente legge i dirigenti tecnici e amministrativi aventi rapporto d'impiego.

Il Fondo è gestito, sotto il controllo dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a mezzo del proprio Consiglio di amministrazione con la collaborazione di un Comitato composto ai sensi del successivo articolo 29».

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo articolo che fissa i due scopi che il disegno di legge persegue, e cioè: 1°) garantire l'indennità di anzianità; 2°) corrispondere una indennità integrativa (che pareggia ai 10 anni di anzianità l'inden-

nità nei casi di morte dell'impiegato o del suo licenziamento per invalidità permanente) quando rispettivamente la morte o la invalidità siano intervenute prima del compimento del decimo anno di servizio.

Sotto questo aspetto abbiamo ravvisato, nel disegno di legge, un passo avanti a favore dei lavoratori e questa è stata una delle considerazioni che ci ha spinti, superando qualche incertezza, a procedere oltre nell'esame degli articoli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 1, lo pongo in votazione nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« Ai datori di lavoro, compresi gli enti pubblici in quanto il rapporto di impiego dei loro dipendenti non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali, è fatto obbligo di versare, entro il 30 marzo di ogni anno, un contributo pari all'1 % dell'ammontare complessivo delle indennità di anzianità maturate a favore dei rispettivi impiegati al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta percentuale potrà essere variata di anno in anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 29, in base al rendiconto economico di gestione di competenza dell'anno precedente.

Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di cui al precedente comma dovrà essere versato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'impiegato al quale viene liquidata la indennità di anzianità, essendo mantenuto in servizio, conserva, per i successivi aumenti di retribuzione, i diritti derivanti dalla sua anzianità iniziale, e il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo al Fondo in conformità del presente articolo».

Faccio presente agli onorevoli colleghi che nel testo originario di questo articolo il Comitato ristretto ha operato notevoli modificazioni. Il disegno di legge, nel suo testo originale, all'articolo 2 stabiliva due tipi di contributi: tipo A e tipo B. Col contributo di tipo A (fisso dell'1 per cento) si veniva a costituire un fondo di garanzia del fondo di garanzia. Ora, il comitato ristretto ha rite-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

nuta superflua questa garanzia ed ha mantenuto un solo contributo dell'1 per cento anche perché, in sede di discussione generale, come del resto in sede di comitato ristretto, è stato rilevato che, mancando i calcoli finanziari dei dati relativi alla gestione passata, e mancando le previsioni degli impegni ai quali dovrà far fronte il fondo, sarebbe stato più opportuno mantenersi su una linea di prudenza e non chiedere contributi che potrebbero non rivelarsi necessari. Così il contributo è stato limitato all'1 per cento dando però, per il primo quinquennio, la facoltà agli amministratori di adeguare le possibilità del fondo stesso alle effettive necessità, aumentando o diminuendo la percentuale in base alle risultanze della gestione.

Per queste considerazioni posso dire che l'articolo 2 è un articolo nuovo rispetto al vecchio progetto, perché modifica il contributo e stabilisce un adeguamento in base alle effettive risultanze di gestione.

Infine, l'ultimo comma di detto articolo riproduce l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge del 1942 relativo ai diritti degli impiegati mantenuti in servizio dopo la liquidazione dell'indennità di anzianità.

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

« I datori di lavoro di cui al precedente articolo 2 devono presentare al Fondo, entro il mese di febbraio di ogni anno, la denuncia nominativa degli impiegati dipendenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando per ciascuno di essi la data di assunzione in servizio, la retribuzione globale annua lorda e l'ammontare delle indennità di anzianità maturate al 31 dicembre predetto. Nella denuncia dovrà essere indicato altresì il settore di attività e la categoria a cui il datore di lavoro appartiene, il contratto collettivo che regola il rapporto d'impiego, nonché la somma che il datore di lavoro è tenuto a versare a titolo di contributo a norma dell'articolo 2.

La denuncia relativa alla situazione dell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge sarà presentata entro tre mesi dalla data stessa ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

« Il Fondo, sempre che gli impiegati o gli aventi diritto abbiano provveduto tempestivamente alle incombenze di legge per la tutela del loro credito, e non sussista controversia in materia, eseguirà direttamente, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, il pagamento delle indennità di anzianità maturate, previa detrazione delle somme eventualmente pagate dal datore di lavoro.

Qualora il datore di lavoro non adempia, in caso di risoluzione del rapporto d'impiego che dia diritto all'indennità di anzianità, alla corresponsione dell'indennità dovuta o vi adempia in misura parziale, l'impiegato o gli aventi diritto possono, previa diffida al datore di lavoro da comunicarsi anche al Fondo, e trascorsi 15 giorni dalla diffida medesima, chiedere il pagamento dell'indennità al Fondo. Il Fondo, ove non sussista contestazione in materia e il datore di lavoro sia rimasto inadempiente, eseguirà il pagamento dell'indennità insoluta entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato e avrà diritto di rivalsa verso il datore di lavoro.

Il Fondo è surrogato di diritto all'impiegato, o ai suoi aventi diritto, nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2751 e 2776 del Codice civile per le somme da esso pagate a norma del presente articolo ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo propone che si ritorni, mediante un comma aggiuntivo, alla disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del testo originario del disegno di legge, così stabilita:

« È esclusa dalla garanzia la parte di indennità che si riferisce ad aumenti di retribuzione intervenuti da meno di un anno rispetto alla data di cessazione del rapporto d'impiego, sempreché detti aumenti non siano dovuti per disposizioni di legge o di contratti collettivi o di norme equiparate ».

Si vorrebbe con questo comma evitare l'inconveniente che, in vista del licenziamento o della fine del lavoro, si facciano risultare degli aumenti al solo scopo di aumentare l'indennità. Questi rapidi aumenti dovrebbero essere privati di garanzia da parte del Fondo ed è questo il motivo che ha ispirato il Ministero del lavoro nel proporre questo comma. L'espressione finale: « ... o di norme equiparate », offre a mio modo di vedere una sufficiente garanzia di copertura

anche per il campo che va oltre i contratti collettivi o le disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Mi pare che la clausola relativa agli aumenti dovuti a « disposizioni di legge o di contratti collettivi o di norme equiparate » costituisca una sufficiente garanzia che l'esclusione dalla copertura del fondo avvenga soltanto per gli aumenti di dubbia fondatezza.

REPOSSI. Il quesito proposto dall'onorevole Rappresentante del Governo è stato posto anche in sede di comitato ristretto quando si è trattato di sopprimere o meno il comma. Ricordo che si è manifestata una certa perplessità in merito alla soppressione, decisa — in definitiva — per il dubbio che dalla eccezione venissero esclusi i contratti di categoria.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per venire incontro alla eccezione propongo di modificare la dizione dell'ultima parte del comma aggiuntivo proposto dal Governo in questo senso: « ... sempreché detti aumenti non siano dovuti per disposizioni di legge o di contratti collettivi o di accordi sindacali ».

ZACCAGNINI. Siamo d'accordo per l'approvazione del comma aggiuntivo così modificato.

VENEGONI. Vorrei proporre un emendamento al comma aggiuntivo governativo nel senso di escludere la garanzia soltanto per la parte di indennità che si riferisce ad aumenti di retribuzione intervenuti *da meno di sei mesi* rispetto alla data di cessazione del rapporto di impiego, anziché da meno di un anno.

ZACCAGNINI. Non sono d'accordo, perché lo scopo della disposizione è di evitare abusi ai danni del fondo e quindi dei lavoratori stessi. Il periodo di sei mesi non è sufficiente: o riusciamo a fare in modo che sia possibile distinguere in modo chiaro gli abusi — e questo scopo legittimo a mio parere il periodo di un anno — oppure tanto vale abolire la norma.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che il periodo di un anno sia più equo anche perché, trattandosi di impiegati, la tredicesima mensilità ed altre spettanze, gratifiche ecc. sono commisurate ad anno.

VENEGONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Do lettura del comma aggiuntivo proposto dal Governo.

« È esclusa dalla garanzia la parte di indennità che si riferisce ad aumenti di retribuzione intervenuti da meno di un anno rispetto alla data di cessazione del rapporto di

impiego, sempreché detti aumenti non siano dovuti per disposizioni di legge, o di contratti collettivi o di accordi sindacali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Nel suo complesso, l'articolo 4 rimane così formulato:

« Il Fondo, sempre che gli impiegati o gli aventi diritto abbiano provveduto tempestivamente alle incombenze di legge per la tutela del loro credito, e non sussista controversia in materia, eseguirà direttamente, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, il pagamento delle indennità di anzianità maturate, previa detrazione delle somme eventualmente pagate dal datore di lavoro.

Qualora il datore di lavoro non adempia, in caso di risoluzione del rapporto d'impiego che dia diritto all'indennità di anzianità, alla corresponsione dell'indennità dovuta o vi adempia in misura parziale, l'impiegato o gli aventi diritto possono, previa diffida al datore di lavoro, da comunicarsi anche al Fondo, e trascorsi 15 giorni dalla diffida medesima, chiedere il pagamento dell'indennità al Fondo. Il Fondo, ove non sussista contestazione in materia e il datore di lavoro sia rimasto inadempiente, eseguirà il pagamento dell'indennità insoluta entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato e avrà diritto di rivalsa verso il datore di lavoro.

Il Fondo è surrogato di diritto all'impiegato, o ai suoi aventi diritto, nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2751 e 2776 del Codice civile per le somme da esso pagate a norma del presente articolo.

È esclusa dalla garanzia la parte di indennità che si riferisce ad aumenti di retribuzione intervenuti da meno di un anno rispetto alla data di cessazione del rapporto di impiego, sempreché detti aumenti non siano dovuti per disposizioni di legge o di contratti collettivi o di accordi sindacali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5.

« L'indennità integrativa di cui all'articolo 4, lettera b), sarà pagata direttamente dal Fondo agli aventi diritto entro 15 giorni dalla esibizione dei documenti necessari da parte degli interessati.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire agli interessati ed al Fondo, nel termine di 10

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

giorni dalla richiesta, gli elementi in suo possesso occorrenti per la liquidazione delle indennità. In caso di controversia sul diritto alla indennità integrativa o sul suo ammontare, il Fondo deve pagare agli aventi diritto, entro 15 giorni dalla data di presentazione dei documenti, la parte incontestata dell'indennità integrativa».

Come gli onorevoli colleghi possono constatare, l'articolo stabilisce termini di pagamento molto brevi che credo sia opportuno mantenere. Nella fattispecie si tratta infatti, di indennità da pagare a famiglie rimaste senza titolare e pressate da urgenti necessità finanziarie.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6.

«Agli effetti dell'indennità integrativa prevista nell'articolo 1, lettera b), si considera invalido permanente l'impiegato che per menomazione fisica o psichica, intervenuta durante il periodo del rapporto di impiego, non sia in grado di disimpegnare le proprie mansioni e venga per tali ragioni esonerato dal servizio».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

■ (È approvato).

Passiamo all'articolo 7.

«Nel caso di morte dell'impiegato l'indennità prevista nell'articolo 1, lettera b), è dovuta anche se il decesso sia avvenuto entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto d'impiego determinata da una delle cause che diano diritto alla corresponsione dell'indennità di anzianità o di altra forma di previdenza sostitutiva dell'indennità stessa».

Questo articolo è molto importante, e costituisce una innovazione il fatto che l'indennità integrativa debba essere corrisposta anche in caso di decesso avvenuto entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8.

«In caso di decesso dell'impiegato hanno diritto all'indennità integrativa il coniuge, i figli minori e, se viventi a carico, i figli mag-

giorenni, i genitori e gli altri parenti entro il secondo grado. Sono equiparati ai figli gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati.

La ripartizione è fatta in parti uguali».

A questo punto devo rendere conto della discussione svoltasi, su questo articolo in sede di comitato ristretto: Se cioè si debbano applicare i criteri che vigono in materia di successione, oppure si debbono mantenere quelli fissati dal testo dell'articolo. È prevalsa la tesi di mantenere il testo dell'articolo 8 così com'è, prescindendo dagli eredi legittimi per andare incontro alle persone che erano a carico dell'impiegato deceduto.

DAZZI. Fra i viventi a carico sono compresi i figli maggiorenni che continuano gli studi e le figlie nubili?

PRESIDENTE. Per i casi particolari si fa riferimento alle norme della previdenza sociale.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9.

«L'indennità integrativa viene calcolata con le stesse norme con cui si determina l'indennità di anzianità; il suo ammontare è commisurato alla retribuzione in atto alla data della risoluzione del rapporto ed al numero degli anni mancanti per il raggiungimento della anzianità di servizio di dieci anni.

Se l'impiegato muoia lasciando più di tre figli minori, l'indennità stessa è aumentata nella misura corrispondente ad un anno per ogni figlio minore oltre il terzo. Tale aumento ha luogo anche nel caso di licenziamento dell'impiegato per sopraggiunta invalidità permanente.

In ogni caso l'indennità integrativa, con l'aggiunta della indennità dovuta dal datore di lavoro, non può superare quanto sarebbe spettato all'impiegato al compimento del 65° anno di età».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Bisognerebbe aggiungere, alla fine del primo comma: «...ferme restando le esclusioni stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 4».

REPOSSI. Il richiamo, a mio avviso, è implicito e, pertanto, inutile.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non insiste, purché sia chiara l'interpretazione dell'articolo in tal senso.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

PRESIDENTE. La Commissione ne dà atto.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10.

« L'indennità integrativa non spetta qualora l'impiegato non abbia compiuto 6 mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di età.

Nel caso che l'impiegato, nel decennio antecedente alla morte o allo stato di invalidità permanente, abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro, in virtù di successivi contratti di impiego, per la determinazione del diritto alla indennità integrativa e del suo ammontare si cumulano le varie anzianità di servizio maturato nel decennio per le quali non si verifica una interruzione superiore ai 6 mesi ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11.

« Lo stato di invalidità permanente di cui all'articolo 6 deve risultare da un certificato medico debitamente autentificato.

Il Fondo può disporre l'accertamento dell'invalidità per mezzo di medici di sua fiducia; in caso di contestazione l'accertamento è deferito ad un collegio composto di tre medici, uno designato dal Fondo, uno dall'impiegato ed il terzo di comune accordo o, in difetto, il medico provinciale del luogo di residenza dell'impiegato.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Le spese e gli onorari per i componenti del collegio medico sono a carico del Fondo; ove però l'invalidità non sia riconosciuta, metà delle spese e degli onorari suddetti è a carico dell'impiegato ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Prima di passare al gruppo di articoli dal 12 al 17 desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che, con questi cinque articoli, si stabiliscono gli esoneri dall'obbligo di contribuzione al Fondo per i datori di lavoro che hanno la facoltà e la possibilità di ricorrere ad altre forme di garanzia,

e cioè: versamento al Fondo dell'intera indennità (e non soltanto della quota di garanzia) oppure stipulazione di contratti di assicurazione o di capitalizzazione ecc. In tutti questi casi però — ed è questo lo spirito di queste disposizioni — ai lavoratori sono riconosciute anche le indennità integrative stabilite dal disegno di legge in esame; e questo rappresenta un'ulteriore conquista di fronte alle disposizioni ed ai contratti attualmente in vigore.

Passiamo all'articolo 12.

« Sono esonerati dall'obbligo dell'iscrizione e dei versamenti di cui all'articolo 2 i datori di lavoro che abbiano stipulato o stipulino dopo la pubblicazione della presente legge, e mantengano in vigore, contratti di assicurazione o di capitalizzazione che garantiscano, in ogni caso di risoluzione del rapporto di impiego, il pagamento di una somma non inferiore all'ammontare della indennità di anzianità dovuta all'impiegato e della indennità integrativa di cui alla lettera b) dell'articolo 1, purché i contratti siano estesi alla totalità dei beneficiari, per la parte afferente alla indennità di anzianità e all'indennità integrativa, gli impiegati stessi o, in caso di premorienza, i loro aventi diritto, con la sola eccezione per i casi di risoluzione immediata del rapporto di impiego per cause dovute a colpa dell'impiegato le quali non consentano la prosecuzione sia pure provvisoria del rapporto e per le quali non sussista diritto all'indennità, e di risoluzione per dimissioni che non comporti diritto all'indennità.

Il datore di lavoro che si avvalga dell'esonero di cui sopra deve darne comunicazione al Fondo entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge per i contratti già stipulati, ed entro un mese dalla loro stipulazione per quelli che vengano stipulati successivamente, rimettendo una dichiarazione dell'ente assicuratore da cui risultino gli estremi dei contratti stessi ».

Debbo rilevare che, mentre nell'articolo 3 abbiamo approvato il termine di tre mesi per la denuncia, da parte del datore di lavoro, della situazione impiegatizia esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, all'ultimo capoverso dell'articolo 12 si concede, al datore di lavoro, un termine di sei mesi, dalla data di pubblicazione della legge, per dare comunicazione del suo diritto di avvalersi dell'esonero. Così, per tre mesi di differenza, il datore di lavoro risulterà

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

rebbe inadempiente agli obblighi di cui all'articolo 3, pur essendo in regola con quelli di cui all'articolo 12. Propongo, pertanto, di ridurre a tre mesi il termine di sei mesi previsto nell'ultimo comma.

Pongo in votazione questo emendamento
(È approvato)

Il testo dell'articolo 12 è, pertanto, il seguente:

« Sono esonerati dall'obbligo dell'iscrizione e dei versamenti di cui all'articolo 2 i datori di lavoro che abbiano stipulato o stipulino dopo la pubblicazione della presente legge, e mantengano in vigore, contratti di assicurazione o di capitalizzazione che garantiscano, in ogni caso di risoluzione del rapporto di impiego, il pagamento di una somma non inferiore all'ammontare della indennità di anzianità dovuta all'impiegato e della indennità integrativa di cui alla lettera b) dell'articolo 1, purché i contratti siano estesi alla totalità degli impiegati dipendenti ed abbiano come beneficiari, per la parte afferente alla indennità di anzianità e all'indennità integrativa, gli impiegati stessi o, in caso di premorienza, i loro aventi diritto, con la sola eccezione per i casi di risoluzione immediata del rapporto di impiego per cause dovute a colpa dell'impiegato le quali non consentano la prosecuzione sia pure provvisoria del rapporto e per le quali non sussista diritto all'indennità, e di risoluzione per dimissioni che non comporti diritto all'indennità.

Il datore di lavoro che si avvalga dell'esonero di cui sopra deve darne comunicazione al Fondo entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge per i contratti già stipulati, ed entro un mese dalla loro stipulazione per quelli che vengano stipulati successivamente, rimettendo una dichiarazione dell'ente assicuratore da cui risultino gli estremi dei contratti stessi ».

Lo pongo in votazione
(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Essendosi riscontrato un errore di stampa nel testo concordato, do senz'altro lettura dell'articolo nel suo testo esatto.

« I datori di lavoro che abbiano stipulato o stipulino dopo la pubblicazione della presente legge, contratti di assicurazione o di capitalizzazione a norma del precedente articolo 12 potranno avvalersi della facoltà di ammortizzare, in annualità uguali, per un periodo pari a

quello della durata dell'assicurazione per i singoli dipendenti ed in ogni caso in non più di quindici annualità uguali, i premi unici pari all'indennità di anzianità maturata alla data di stipulazione dei contratti stessi, nonché i premi unici integrativi dovuti successivamente e pari all'aumento di indennità maturata conseguente ad aumenti di retribuzione.

I datori di lavoro che si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma sono tenuti ad iscriversi al Fondo per la durata del periodo di ammortamento, versando però la sola parte del contributo di cui all'articolo 2 relativa al rischio di insolvenza per la parte di indennità di anzianità che, in conseguenza dell'ammortamento, non risulta garantita dai contratti stessi.

Nelle denunce da effettuare al Fondo a norma dell'articolo 3, i datori di lavoro di cui al comma precedente dovranno, oltre che indicare l'ammontare delle indennità di anzianità maturate al 31 dicembre dell'anno precedente, rimettere una dichiarazione dell'ente assicuratore da cui risulti la parte delle indennità stesse garantite alla detta data, per il caso di licenziamento, dai contratti stipulati ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura, apportando direttamente, in dipendenza dell'emendamento apportato all'articolo 12, la riduzione, da sei mesi a tre mesi, del termine concesso al datore di lavoro per adeguare i contratti di assicurazione o di capitalizzazione.

« Per i contratti di assicurazione o di capitalizzazione che siano stati stipulati prima della data di pubblicazione della presente legge, e che non vengano adeguati, entro tre mesi da tale data, ai sensi del primo comma del precedente articolo 12, il datore di lavoro ha facoltà:

a) di mantenere in vigore i contratti stessi in base alle prestazioni assicurative in atto; in tal caso egli è tenuto ad iscriversi al Fondo versando il contributo di cui all'articolo 2, limitatamente alla parte di indennità di anzianità non garantita dai contratti stessi;

b) di non proseguire il pagamento dei premi con la conseguente applicazione delle condizioni di polizza relative alla riduzione delle prestazioni assicurate; in tal caso egli è tenuto ad iscriversi al Fondo effettuando il versamento del contributo di cui all'articolo

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

2 commisurato alla differenza tra l'importo complessivo delle indennità maturate e il valore di riscatto dei contratti ridotti e gli interventi del Fondo sono limitati alla parte delle prestazioni non garantite dai contratti medesimi ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15.

« Non è consentita la risoluzione dei contratti di assicurazione o di capitalizzazione se non in dipendenza della cessazione dal servizio dell'impiegato assicurato.

Qualora, all'atto in cui gli enti di assicurazione o di capitalizzazione effettuano la liquidazione dei contratti stipulati a norma dei precedenti articoli 12, 13 e 14 il datore di lavoro abbia già provveduto a corrispondere all'impiegato o agli aventi diritto l'indennità di anzianità spettante in dipendenza dell'avvenuta risoluzione del rapporto d'impiego, o parte di essa, gli enti assuntori dei contratti, sempreché la liquidazione complessiva fatta all'impiegato o agli aventi diritto sia corrispondente all'ammontare dell'indennità dovuta o a quella maggiore risultante dal contratto assicurativo, potranno rimborsare direttamente il datore di lavoro della parte della somma da liquidare, in dipendenza dei contratti stipulati, corrispondente all'importo pagato ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16 che sancisce un vero e proprio esonero dall'obbligo dell'iscrizione e del pagamento del contributo a favore di alcuni Enti. Ne do lettura:

« Sono esonerati dall'obbligo dell'iscrizione e dal contributo di cui all'articolo 2 della presente legge gli istituti ed enti di credito e di assicurazione di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale e le Casse di risparmio.

Le aziende esonerate ai sensi del presente articolo sono tenute a corrispondere, a proprio carico, l'indennità integrativa di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della presente legge ».

BUTTÈ. L'articolo 16 del disegno di legge, nel primitivo testo governativo, stabiliva che potessero essere esonerati, con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza so-

ciale, singole aziende di credito ed imprese assicuratrici che, fra capitale versato e riserve patrimoniali, avessero un patrimonio non inferiore a 300 milioni di Lire. La discussione in seno al comitato ristretto si accese sulla garanzia che offre questo capitale e sul fatto che, comunque, le Banche, a parte la garanzia governativa, sono legate al controllo dell'Ispettorato del Credito. In quell'occasione presentai un emendamento in cui si stabiliva che l'elenco degli istituti di credito fosse quello stabilito dalla legge del 1936.

Togliendo questa parte si arriva al paradosso che un ente assicuratore privato (solo l'I. N. A. è di diritto pubblico) può rilasciare polizze di garanzia a singoli datori di lavoro; ma, per quanto riguarda il proprio personale, deve iscriversi al Fondo.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio osservare all'onorevole Butté che se l'Ente assicuratore può emettere una polizza di garanzia per singoli datori di lavoro, a maggior ragione può emetterla per il proprio personale, rientrando nelle disposizioni dei precedenti articoli per quanto riguarda le aziende che sono esonerate dall'iscrizione al fondo per aver scelto altri sistemi di garanzia ammessi. (Gli Enti di cui all'articolo 16 sono invece esonerati senza alternativa, fermo restando l'obbligo — da parte loro — di corrispondere, a proprio carico, l'indennità integrativa ai propri dipendenti.

BUTTE' Non posso non rilevare che così si è venuto a costituire un altro privilegio a favore dell'I. N. A..

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura.

« Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere esonerati dall'obbligo della iscrizione e dal contributo di cui all'articolo 2 i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano provveduto all'accantonamento, presso istituzioni previdenziali o di accantonamento, delle somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di anzianità o, in sostituzione di questa, di altre prestazioni equivalenti dovute in dipendenza della risoluzione del rapporto di impiego.

Dette istituzioni debbono avere patrimonio e amministrazione autonomi e una impostazione tecnica che garantisca;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

a) le prestazioni per il caso di risoluzione del rapporto di impiego che dia diritto all'indennità di anzianità;

b) l'indennità integrativa di cui alla lettera b) dell'articolo 1;

c) l'integrale corresponsione dell'indennità di anzianità in caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'azienda.

Il datore di lavoro che abbia ottenuto l'esonero ai sensi del presente articolo è tenuto ad effettuare presso l'istituzione previdenziale o di accantonamento, entro il 31 marzo di ogni anno, il conguaglio fra gli accantonamenti effettuati e l'ammontare complessivo delle indennità di anzianità maturate dagli impiegati dipendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, salvo diverso sistema da determinarsi nel decreto di esonero».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione

(È approvato)

Col successivo articolo 18 si ritorna al sistema della legge del 1942, sia pure in linea facoltativa e volontaria, dando ai datori di lavoro la possibilità di accantonare presso il Fondo le indennità di anzianità anziché versare il contributo previsto dalla legge. È prevista anche la costituzione di una gestione speciale per questi accantonamenti

Do lettura dell'articolo 18

«I datori di lavoro possono, in luogo del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge, accantonare presso il Fondo le indennità di anzianità da corrispondere ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Gli accantonamenti da effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere pari all'ammontare delle indennità di anzianità che spetterebbero agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, calcolate al 31 dicembre di ogni anno, e i relativi versamenti o conguagli devono essere effettuati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

È data facoltà al datore di lavoro di ammortizzare, in non più di 15 annualità di uguale importo, l'ammontare delle indennità maturate, nonché gli aumenti di indennità conseguiti ad aumenti di retribuzione. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo, per la durata del periodo di ammortamento, il contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per la parte dell'indennità di anzianità non versata».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19.

«Il Fondo terrà una gestione speciale degli accantonamenti di cui al precedente articolo 18. Essa deve avere contabilità distinta e un'impostazione tecnica che garantisca:

a) un interesse annuo ai datori di lavoro nella misura che sarà determinata, entro il limite massimo del 4 per cento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

b) l'indennità integrativa ai sensi delle norme della presente legge».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 20.

«Avvenuta la risoluzione del rapporto di impiego che importi la corresponsione dell'indennità di anzianità, il Fondo è tenuto a pagare al datore di lavoro che abbia effettuato gli accantonamenti ai sensi del precedente articolo 18, entro dieci giorni dalla richiesta del datore di lavoro medesimo e nei limiti di quanto risulta accantonato a favore dell'impiegato cessato dal servizio, la somma corrispondente all'indennità di anzianità liquidata dal datore di lavoro all'impiegato predetto o ai suoi aventi diritto.

In caso di risoluzione immediata del rapporto d'impiego per cause dovute a colpa dell'impiegato, le quali non consentano la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto e non sussista diritto all'indennità, ed in caso di risoluzione per dimissioni che non comporti diritto alla indennità, il Fondo, qualora non sussista controversia in materia, rimborserà, in sede di conguaglio ai sensi dell'articolo 18, i versamenti effettuati dal datore di lavoro per detto impiegato.

Sugli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, il Fondo eseguirà i pagamenti per indennità di anzianità ai sensi dell'articolo 4 della presente legge. A garanzia della parte dell'indennità di anzianità risultante scoperta presso il Fondo, fra quanto accantonato dal datore di lavoro a tale titolo in sede di conguaglio ai sensi dell'articolo 18 e l'ammontare effettivo dell'indennità che il Fondo è tenuto a corrispondere all'impiegato o ai suoi aventi

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

diritto nel caso che si verifichi il fallimento o la liquidazione coatta dell'azienda nel periodo intercorrente fino al successivo conguaglio, il datore di lavoro, qualora non si verifichi l'obbligo del contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 18, è tenuto a versare al Fondo un contributo determinato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in una aliquota percentuale dell'interesse annuo spettante allo stesso datore di lavoro ai sensi dell'articolo 19 lettera a)».

Nessuno chiedendo di parlare. Io pongo in votazione.

(È approvato).

Col successivo articolo 21 si intende regolare la situazione in cui viene a trovarsi il datore di lavoro che abbia effettuato versamenti in base alla legge del 1942 (tuttora in vigore), stabilendo che i versamenti già effettuati, in base alla vecchia legge, passano al nuovo fondo, a meno che il datore di lavoro non preferisca stipulare un contratto di garanzia per i lavoratori secondo le possibilità offertegli dalla nuova legge.

Do lettura dell'articolo 21:

« Gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso il Fondo indennità impiegati ai sensi del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, passano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Fondo di garanzia e di integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il datore di lavoro può richiedere che sugli accantonamenti ad esso intestati sia addebitato quanto egli è tenuto a versare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e può effettuare prelevamenti in caso di pagamento di indennità di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di impiegati da esso dipendenti, nei limiti di quanto risulta accantonato per ciascun impiegato cessato dal servizio.

Il datore di lavoro può chiedere altresì, ove intenda provvedere alla stipulazione di un contratto di assicurazione o di capitalizzazione ai sensi dell'articolo 12, che gli accantonamenti ad esso intestati siano destinati a copertura delle indennità di anzianità maturate alla data di stipulazione del contratto medesimo, oppure, ove intenda accantonare le indennità dovute ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto

presso il Fondo di cui agli articoli 18 e 19, può richiedere che gli accantonamenti ad esso intestati siano trasferiti a detto Fondo.

Sugli accantonamenti di cui al presente articolo il Fondo continuerà a corrispondere al datore di lavoro un interesse annuo in misura adeguata alle esigenze della gestione del Fondo, determinato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Faccio presente che il terzo comma è stato inserito in seguito ad un emendamento degli onorevoli Di Giacomo e De Cocci, accolto dal Comitato ristretto.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Poiché la dizione del terzo comma è poco chiara, il Governo propone di sostituire la frase finale del terzo comma: « ... può richiedere che gli accantonamenti ad esso intestati siano trasferiti a detto Fondo » con la seguente: « ... può richiedere che gli accantonamenti ad esso intestati siano destinati a copertura dei versamenti relativi ».

ZACCAGNINI. Allora prego l'onorevole Rappresentante del Governo di voler completare la rettifica della dizione anticipando il riferimento agli articoli 18 e 19, in modo che la seconda metà del terzo comma dell'articolo 21 risulti del seguente tenore:

« ... indennità di anzianità maturate alla data di stipulazione del contratto medesimo, oppure, ove intenda accantonare, ai sensi degli articoli 18 e 19, le indennità dovute ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto, può richiedere che gli accantonamenti ad esso intestati siano destinati a copertura dei versamenti relativi ».

DELLE FAVE. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accoglie il suggerimento dell'onorevole Zaccagnini completando l'emendamento nel senso richiesto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare. pongo in votazione l'emendamento al comma terzo dell'articolo 21 al quale, come facente funzione di relatore, sono favorevole

(È approvato).

Il testo dell'articolo 21 diviene, pertanto, il seguente:

« Gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso il Fondo indennità impiegati ai sensi del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, passano, a partire dalla

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

data di entrata in vigore della presente legge, al Fondo di garanzia e di integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il datore di lavoro può richiedere che sugli accantonamenti ad esso intestati sia addebitato quanto egli è tenuto a versare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e può effettuare prelevamenti in caso di pagamento di indennità di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di impiegati da esso dipendenti, nei limiti di quanto risulta accantonato per ciascun impiegato cessato dal servizio.

Il datore di lavoro può chiedere altresì, ove intenda provvedere alla stipulazione di un contratto di assicurazione o di capitalizzazione ai sensi dell'articolo 12, che gli accantonamenti ad esso intestati siano destinati a copertura delle indennità di anzianità maturate alla data di stipulazione del contratto medesimo, oppure, ove intenda accantonare, ai sensi degli articoli 18 e 19, le indennità dovute ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto, può richiedere che gli accantonamenti ad esso intestati siano destinati a copertura dei versamenti relativi.

Sugli accantonamenti di cui al presente articolo il Fondo continuerà a corrispondere al datore di lavoro un interesse annuo in misura adeguata alle esigenze della gestione del Fondo, determinato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura.

«I versamenti compiuti, per effetto della presente legge, al Fondo di garanzia e agli Enti di assicurazione o di capitalizzazione per i contratti di cui agli articoli 12, 13 e 14, lettera a) e alle istituzioni previdenziali o di accantonamento di cui all'articolo 17, sono esenti da qualsiasi imposta o tassa. Detti versamenti sono ammessi annualmente in detrazione del reddito aziendale agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile categoria B.

Gli accantonamenti annuali di bilancio, preordinati al pagamento della indennità di anzianità al personale, sono ammessi in detrazione del reddito di categoria B, ogni qualvolta affluiscono in apposito conto speciale al passivo del bilancio soggetto al rendiconto.

L'ammontare di tali accantonamenti sarà determinato in relazione alla situazione giuri-

dica del personale addetto all'azienda, e sarà assoggettato di anno in anno ad imposta, anticipata, in ragione del 3 per cento, salvo conguaglio, nell'anno in cui la liquidazione della indennità avrà luogo, con l'imposta di categoria C-2 e l'imposta complementare riscosse per ritenuta.

Le erogazioni eventualmente eseguite per scopi diversi da quello per il quale il fondo è costituito, saranno assoggettate di anno in anno ad imposta di categoria B, salva la deduzione del 3 per cento già corrisposto.

Gli accantonamenti esistenti presso la azienda alla chiusura dell'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettati alla imposta anticipata del 3 per cento salvo i casi in cui abbiano scontato l'imposta in categoria B o in categoria C-2., oppure risultino effettuati mediante utilizzo di saldi attivi di rivalutazione monetaria.

Ove l'azienda ne faccia richiesta all'Ufficio delle imposte, la riscossione del tributo del 3 per cento sugli accantonamenti di cui al comma precedente sarà effettuata mediante iscrizione a ruolo in cinque anni, in ragione di un quinto all'anno, e sarà commisurata al quinto dell'accantonamento esistente alla data di chiusura dell'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge diminuito delle somme prelevate nel corso di ciascun anno per corrispondere le indennità di anzianità. Se per un determinato anno le somme prelevate dal fondo e corrisposte a titolo di indennità di anzianità superassero il quinto dell'accantonamento esistente alla data di chiusura dell'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, non si farà luogo, per quell'anno, ad alcuna iscrizione a ruolo e la parte eventualmente rimasta scoperta sarà portata in deduzione delle somme cui va commisurata l'imposta nel successivo o nei successivi esercizi.

L'imposta anticipata del 3 per cento non è dovuta qualora le somme accantonate presso l'azienda risultino investite in titoli dello Stato e distinte in un conto separato al passivo del bilancio».

Con questo articolo è stato accettato l'emendamento proposto dalla IV Commissione (Finanze e Tesoro) trattandosi di esoneri dalle tasse.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23.

« Tutte le operazioni inerenti all'amministrazione del Fondo per gli scopi previsti dall'articolo 1, lettere *a*) e *b*) della presente legge, nonché le operazioni di liquidazione dei contratti di assicurazione di cui agli articoli 12, 13 e 14 lettera *a*), sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari ».

Anche qui rilevo che il nuovo testo adottato dal comitato ristretto è quello formulato dalla IV Commissione (Finanze e Tesoro).

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo fa rilevare, a questo proposito, che gli atti per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge non sono solamente quelli di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *b*), ma anche quelli di cui agli articoli 18, 19 e 20, quindi, senza proporre emendamenti, che implicherebbero il rinvio alla Commissione Finanze e Tesoro, vorrebbe che sia ben chiara l'interpretazione del testo nel senso indicato e cioè che per: « tutte le operazioni inerenti all'amministrazione del Fondo, per gli scopi previsti dall'articolo 1, lettere *a*) e *b*) », si intendano « tutte le operazioni rivolte a garantire, in qualsiasi forma, ai lavoratori la indennità di anzianità e la indennità integrativa ». Pertanto, rientrano sotto questa dizione anche gli atti di cui agli articoli 18, 19 e 20.

PRESIDENTE. Do atto che questa interpretazione trova il consenso dell'intera Commissione.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 23.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24.

« Sulle somme versate al Fondo in esecuzione della presente legge non può esercitarsi alcun diritto o pretesa dei creditori del datore di lavoro ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25.

« I crediti del Fondo verso i datori di lavoro per le somme non corrisposte godono del privilegio stabilito per i contributi delle assicurazioni sociali ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26:

« Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le forme di investimento delle somme accantonate presso il Fondo ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il testo governativo del disegno di legge prevedeva la costituzione di un fondo di riserva proprio per il fatto che è crollata la primitiva impostazione del fondo di garanzia relativo alle indennità di cui alla lettera *b*). Se non c'è un fondo di garanzia, si costituisca almeno un fondo di riserva che, a differenza del primo, non richiede ulteriori versamenti. Si potrebbe fare un'aggiunta all'articolo 26, così formulata: « Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 29, sarà determinata, sulle attività di ciascun esercizio della gestione del fondo, una aliquota per la costituzione di un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passività negli esercizi futuri ».

BUTTE' Pur concordando sull'opportunità di una riserva prudenziale, credo che la sua costituzione rientri nei compiti degli amministratori del fondo, senza che sia necessario stabilire, per legge, la costituzione della riserva stessa e relativa aliquota.

REPOSSI. Su questo argomento si è discusso lungamente in sede di comitato ristretto e si è evitato di stabilire, per legge, la riserva proprio per non vedere stralciato e reso inoperante qualche milione ad esclusivo vantaggio dell'ente che gestisce il fondo. In caso di crisi generale non saranno certo un milione o due (accantonati come riserva) a salvare la situazione. La pratica, inoltre, dimostra che l'istituto è sempre in grado di far fronte, in qualche modo, anche ai casi imprevisi; si tenga poi conto del fatto che si tratta, nella quasi totalità, di somme recuperabili. Quindi, mi dichiaro contrario all'istituzione del fondo di riserva.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non va sottovalutata l'eventualità che, in caso di fallimenti a catena, l'Istituto gestore del fondo — trovandosi senza fondo di riserva — sia costretto a far fronte agli impegni ricorrendo agli Istituti bancari o alla stessa I. N. A. e pagando notevoli interessi. Per questo non sarebbe male stabilire un fondo di riserva con aliquote da determinare, anno per anno, con

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ZACCAGNINI. Sono d'accordo più con l'onorevole Repossi che con l'onorevole Rappresentante del Governo. Infatti, nella deprecabile ipotesi del verificarsi di un evento di carattere straordinario, quale quello previsto dell'onorevole Sottosegretario, salterebbe anche il fondo di garanzia. Quindi la garanzia coprirebbe solo le normali oscillazioni; ma queste debbono essere previste dalle norme elementari di una buona amministrazione e non è necessario stabilire una riserva per legge. Non ritengo, quindi, opportuna l'istituzione, per legge, di una riserva.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non insisto. Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 26 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27

« Il datore di lavoro che non provveda nei termini stabiliti alla denuncia di cui al primo comma dell'articolo 3, o vi provveda in modo inesatto o incompleto, è punito con l'ammenda fino a lire 20.000.

Il datore di lavoro che non fornisca agli interessati od al Fondo gli elementi in suo possesso occorrenti per la liquidazione dell'indennità integrativa, o li fornisca inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire 2.000 per ogni impiegato cui si riferisca la contravvenzione.

Il datore di lavoro che non provveda a versare al Fondo, o all'istituzione previdenziale o di accantonamento di cui all'articolo 17, le somme dovute, nella misura e nei termini stabiliti dalle norme della presente legge, è tenuto a corrispondere al Fondo stesso, o all'istituzione predetta, le somme non versate a siffatto titolo aumentate dell'indennità di mora nella misura del 7 per cento annuo, nonché a rimborsare al Fondo, o all'istituzione predetta, le somme da detti enti corrisposte agli aventi diritto per l'indennità integrativa, ed è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Il datore di lavoro che non corrisponda all'impiegato o ai suoi aventi diritto l'indennità di anzianità ad essi dovuta, è tenuto a rimborsare al Fondo le somme da questo pagate ai sensi dell'articolo 4 della presente

legge aumentate dell'indennità di mora nella misura del 7 per cento e di una somma aggiuntiva pari all'ammontare delle somme medesime, ed è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28.

« Il Fondo terrà gestioni distinte per settori di attività e per quelle categorie che siano determinate a tale scopo con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 29 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29

« Il Comitato previsto dall'articolo 1, ultimo comma, è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o, in sua vece, da un componente del Comitato esecutivo dell'Istituto, da esso delegato, ed è composto:

da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da due rappresentanti del Ministero del tesoro;

da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori, rispettivamente per ognuno dei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito, dell'assicurazione, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, con esclusione, però, di quei settori le cui aziende siano state esonerate, con provvedimento di carattere generale, dall'obbligo della iscrizione al Fondo;

dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il capo servizio addetto al Fondo partecipa alle riunioni con parere consultivo».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il primitivo progetto governativo, a questo punto,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

dettava norme anche per la composizione della Segreteria, per non lasciarla alla discrezione dell'amministrazione del Fondo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale vorrebbe riproporre il seguente comma aggiuntivo:

« L'Ufficio di segreteria del Comitato è composto da un funzionario di gruppo A del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario di categoria A dell'Istituto nazionale delle assicurazioni adette al Fondo ».

REPOSSI. Sono contrario a questo comma.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto ha, a suo tempo, esaminata questa proposta ed ha deciso in senso contrario.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 29 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30.

« Spetta al Comitato:

1°) esaminare il rendiconto annuale di cui all'articolo 2 e formulare proposte in merito al Consiglio di amministrazione dell'Istituto gestore;

2°) controllare la regolarità dei versamenti effettuati dai datori di lavoro;

3°) esprimere parere, ove ne sia richiesto dall'Istituto gestore, sui pagamenti da effettuarsi da parte del Fondo;

4°) dare parere sulle questioni sorgenti dall'applicazione della presente legge e delle altre eventuali norme che potranno essere emanate successivamente;

5°) fare proposte al Consiglio di amministrazione dell'Istituto gestore per quanto attiene al funzionamento del Fondo;

6°) fare proposte per l'emanazione dei provvedimenti occorrenti per l'applicazione della presente legge;

7°) decidere sui ricorsi degli interessati riguardanti:

a) le determinazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni concernenti l'obbligo del datore di lavoro di effettuare i versamenti al Fondo e la misura di tali versamenti;

b) la contestazione in sede di conguaglio sui versamenti stessi;

c) la misura e il pagamento della indennità nei casi previsti dalla lettera a) dell'articolo 1;

d) le liquidazioni delle indennità integrative di cui alla lettera b) dell'articolo 1;

e) ogni altra contestazione tra il Fondo e le parti interessate relativa all'applicazione della presente legge e delle altre eventuali norme che potranno essere emanate successivamente.

Il Comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati per lo studio delle questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di quelle altre questioni che riterrà opportuno.

Le decisioni del Comitato debbono essere emesse entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 31.

« Contro le decisioni adottate dal Comitato ai sensi del n. 7 dell'articolo precedente è ammesso ricorso, sia da parte dell'Istituto gestore che dagli interessati, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti all'Autorità giudiziaria entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione ministeriale ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 32.

« Le funzioni di controllo sulla gestione del Fondo sono esercitate dal Collegio dei sindaci dell'Istituto gestore, integrato, per questo compito, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato del Fondo è tenuto a presentare il rendiconto annuale dell'esercizio precedente al Collegio dei sindaci accompagnandolo con una propria relazione.

Il Collegio dei sindaci, entro quindici giorni dalla comunicazione, esamina il bilancio e fa su di esso la sua relazione, che viene comunicata al Consiglio di amministrazione dell'Istituto gestore.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

Il bilancio, approvato dal Consiglio di amministrazione, è trasmesso, a cura del presidente dell'Istituto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro unitamente alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 33.

« Sono abrogati il regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e il decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708.

Fino alla data di entrata in vigore della presente legge il pagamento della indennità integrativa, di cui alla legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, fa carico al Fondo soppresso solo entro i limiti delle disponibilità che la gestione del Fondo stesso presenta a tale titolo; la eventuale rimanenza a copertura dell'intero importo delle indennità in parola dovuto agli aventi diritto, fa carico alla gestione del nuovo Fondo di garanzia e di integrazione di cui alla presente legge.

Qualora si tratti di indennità integrative dovute a dipendenti di datori di lavoro che, in virtù del decreto 9 aprile 1946, n. 298 e, successive disposizioni, si siano avvalsi della facoltà di prorogare i versamenti e che a norma della presente legge sono esonerati dall'obbligo della iscrizione al nuovo Fondo di garanzia e di integrazione, la liquidazione delle indennità medesime sarà fatta, sulle disponibilità del Fondo soppresso, proporzionalmente agli accantonamenti effettivamente eseguiti da ciascun datore di lavoro rispetto a quelli dovuti in base alle indennità maturate; la eventuale rimanenza a copertura dell'intero importo dell'indennità in parola dovuto agli aventi diritto, farà carico al datore di lavoro o alla istituzione previdenziale o di accantonamento presso la quale il datore di lavoro sia iscritto ai sensi dell'articolo 17».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 34.

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e

la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, sentito il Comitato di cui all'articolo 29, saranno emanate le norme regolamentari eventualmente necessarie per il funzionamento del Fondo ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 35.

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato del lavoro ».

RAPELLI. Prendo la parola per una dichiarazione di voto sull'intero complesso del disegno di legge.

Personalmente sono contrario a questo fondo di garanzia e di integrazione di indennità agli impiegati: lo ritengo una superflua eredità del tempo fascista quando, avendo bisogno di denaro, si cercava di attingerne, in qualsiasi modo, dalle aziende.

Il problema della garanzia delle indennità per gli impiegati non esiste nella pratica all'infuori dei casi di insolvenza fraudolenta. Io mi auguro soltanto che l'attuale provvedimento di legge valga a liquidare, per il meglio, l'esistente fondo, che è stato accantonato presso l'I. N. A.; ma contemporaneamente solleva la questione di principio delle necessità di rivalutazione dei preesistenti fondi.

Sono anche convinto che sia un errore affidare all'I. N. A. l'amministrazione di questo fondo che viola anche il principio della libertà nel mercato delle assicurazioni; mi auguro che fra un anno, a legge approvata anche dall'altro Ramo del Parlamento, sorga qualche deputato a proporre la fine di questo sistema che non ha ragione d'essere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 35 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

Comunico l'esito della votazione segreta del disegno di legge:

« Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati ».
(1638):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albarello, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Bufardecì, Buttè, Camposarcuno, Cremaschi,

Dazzi, De Maria, Diaz Laura, Di Mauro Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gui, Mastino del Rio, Penazzato, Rapelli, Repossi, Scarpa, Storchi, Valandro Gigliola, Venegoni, Zaccagnini e Zamponi

Sono in congedo:

Gitti e Rubinacci.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI